REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DE' PROFESSORI DELLA REGIA UNIVERSITÁ DEGLI STUDJ, DE' LICEI, DE' COLLEGJ, E DELLE SCUOLE SECONDARIE, MODIFICATO ED APPROVATO CON REALE RESCRITTO DE' 22 MARZO, PARTECIPATO A' 3 APRILE 1839.

Art. 1. Nessuno potrà aspirare ad esser Professore in qualche facoltà, se non avrà l'età di ventotto anni compiuti.

Art. 2. Le Cattedre della regia Università si provvederanno per merito, o per concorso, secondochè ne' varì rincontri il Re troverà più conveniente pel miglior servizio dell'Università medesima.

Art. 3. I meriti, in virtù de' quali potranno esser conferite, saranno: 1° quelle opere e produzioni, che sono state ricevute con applauso

Digitized by Google

dal pubblico, o che abbian riportata l'approvazione di qualche rinomata Accademia; 2° un servizio di relativo insegnamento, in cui si siano date chiare pruove di sapere e di zelo; 3° la approvazione riportata in concorsi fatti per Cattedra della regia Università; 4° impieghi letterarî esercitati con lode di abilità ed onoratezza, specialmente in servizio della istruzione pubblica; dovendo benvero preferirsi gli attuali interini e sostituti.

Art. 4. Quando vacherà una Cattedra nella regia Università, il Presidente della pubblica Istruzione con apposito avviso, affisso nella stessa Università, ed inserito nel giornale delle due Sicilie, dichiarerà, che se ne va a fare la provvista, affinchè chiunque vi aspira dia il suo nome, e presenti i requisiti proprî, a norma dell'articolo precedente, nella Cancelleria della regia Università dentro un termine prefisso.

Art. 5. Raccolti i nomi degli aspiranti, il Presidente colla Giunta, dopo fatto lo scrutinio sulla condotta de' candidati, secondo il solito, esaminerà i requisiti di ciascuno, avendo in ciò sempre di mira il disposto nell'articolo 3. Quindi formerà il notamento degli eleggibili, che presenterà a S. E. il Ministro, e per mezzo di lui al Re, additando in ciascuno de' proposti i capi di merito, che avranno motivato la scelta.

Art. 6. Se alla M. S. non piacesse di conferir la Cattedra a colui, o ad uno di coloro, che nel succennato modo saran proposti, si annunzierà il concorso, pubblicando il nome di quei che vi saranno ammessi.

Art. 7. Il concorso abbraccerà due sperimenti, il primo orale, e l'altro scritto; e questi avranno luogo coll' intervallo di una settimana dall'uno all'altro.

Art. 8. Le Tesi, ed i quesiti da servire agli sperimenti saranno determinati dal sorteggio. A quest'oggetto si farà per ciascun ramo dello scibile, su cui cadono i cennati sperimenti, un elenco completo di tutti i quesiti e le tesi, che possono esaurir la materia; ogni quesito ed ogni tesi avrà un numero; nell'atto dell'esame si metteranno in un'urna tutti i numeri di un elenco; e quel numero che verrà estratto a sorte indicherà il quesito o la Tesi da servire allo esame.

Art. 9. Lo sperimento orale consisterà in una lezione, che ciascuno degli aspiranti dovrà fare alla presenza del Presidente, degli esaminatori, e del pubblico. Il tema sarà determinato a norma dell'articolo precedente, e comunicato successivamente a ciascun concorrente un'ora prima di farlo montar sulla Cattedra. Dovrà quindi ragionarvi sopra, insegnando, durante una mezz'ora, e rispondere a due difficoltà fatte da due diversi

esaminatori, cavati a sorte contemporaneamente alla determinazione del tema.

Art. 10. Le Tesi da servire allo sperimento scritto dovranno esser diverse dal tema della pruova orale, e si determineranno egualmente col sorteggio, giusta il prescritto dall'art. 8, alla presenza de' candidati e nell'atto del concorso.

Art. 11. Raccolti gli scritti colle opportune formalità e precauzioni, si renderanno di pubblica ragione a spese de' concorrenti, e, dopo stampati, saranno discussi e giudicati dagli esaminatori. Se però tra' concorrenti taluni si determinassero a rinunziare al concorso per non esporsi al giudizio degli esaminatori, o per altri motivi, possono i medesimi ritirare i loro scritti senza farli stampare e discutere.

Art. 12. Il Professore verrà nominato con voti non segreti, ma palesi e ragionati, tenendosi egualmente conto de' requisiti, e del risultato del concorso, che consisterà, come dagli articoli precedenti: 1° nello sperimento scritto; 2° nello sperimento orale; e 3° nel rispondere alle difficoltà, che si faranno all'aspirante dagli esaminatori.

Art. 13. Sarà quindi assegnato, tanto a' requisiti, quanto a ciascuno de' tre sperimenti del concorso, un ugual numero di punti, sicchè

corrisponda lo zero alla *nullità* de'*requisiti*, ed al *male* di ciascuno degli sperimenti, ed il massimo numero di punti adottato all'*ottimo* degli sperimenti, ed al *pieno* de' requisiti.

I voti palesi e ragionati dell'articolo precedente saranno con questo mezzo tradotti in numero, che misureranno il merito dei concorrenti.

Art. 14. Il numero de' punti assegnato, come nell'articolo precedente, preso quattro volte, e moltiplicato per lo numero degli esaminatori si paragonerà colla totalità dei punti conseguiti da ciascun concorrente pe' tre sperimenti, e pei requisiti.

Quegli tra' concorrenti, che non otterrà due terzi de' punti assegnati a ciascuno sperimento, preso quattro volte, e moltiplicato pel numero degli esaminatori, come sopra, resterà riprovato: chi avrà più punti, oltre i due terzi, otterrà la Cattedra; e colui, che più gli si avvicinerà, ne sarà dichiarato sostituto, potendo valersi di questo titolo, come requisito in un altro concorso.

Così supponendo, che siasi assegnato il numero 12 tanto a ciascuno degli sperimenti quanto a' requisiti, e che gli esaminatori siano sei, sarà 288 il numero massimo, al quale dovrà esser paragonato il merito de' concorrenti.

Supponendo inoltre, che siano tre soli i con-

Digitized by Google

correnti, dei quali il primo abbia conseguito da tutti i sei esaminatori punti 40 per lo sperimento scritto, 42 per lo orale, 30 per le obiezioni, e 50 pe'requisiti, in uno punti 162, il secondo abbia così riuniti punti 202, ed il terzo punti 193, rimarrà riprovato il primo degli aspiranti, otterrà la Cattedra il secondo, e sarà dichiarato sostituto il terzo, considerando che 192 sono i due terzi di 288.

Art. 15. In parità di merito saranno preferiti quelli, che trovansi in esercizio d'insegnamento, e tra questi il più anziano: dandosi parità di anzianità, la dirimerà il Presidente.

Art. 16. Le Cattedre de'Collegi, Licei, e scuole secondarie ancora si daranno per merito o per concorso.

Art. 17. Si daranno per merito a chi fosse stato una volta presentato a S. M. come eleggibile per la corrispondente Cattedra della Università, o a chi avesse i requisiti espressi nell'articolo 3.

Art. 18. Qualora chi trovasi fornito dei suddetti requisiti non vi aspirasse, o non piacesse alla M. S. di farne la nomina, si aprirà il concorso colle stesse norme, che regolano i concorsi per le Cattedre della regia Università.

Art. 19. Qualunque sostituto della Università, purchè creato colle norme del presente re-